



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dott. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dott. Antonio BARRILE	Consigliere
Dott.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario
Dott.ssa Sabina PINTO	Primo referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dott. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

Visto l'art. 100 c. 2 Cost.;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934;

Vista la L. n. 20/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7 c. 8 della L. n. 131/2003;

Visto l'art. 2 della L. n. 1/2026;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Cotronei, acquisita al protocollo della Sezione al n. 4282 del 04/06/2026;

Vista la determina presidenziale di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio.

Premesso in

FATTO

Il sindaco del Comune di Cotronei ha formulato una richiesta di parere, proponendola “ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1”.

Nella richiesta, si rappresenta che:

- nel centro storico del territorio comunale insiste un immobile di particolare interesse storico e architettonico, considerato “identitario” per la comunità locale;
- tale immobile sarebbe stato oggetto di ordinanze di messa in sicurezza rimaste inottemperate o soltanto parzialmente eseguite;
- il proprietario dell’immobile ha manifestato la volontà di donare il bene al Comune e l’ente ha riconosciuto l’interesse pubblico all’acquisizione del bene;
- avendo il responsabile del patrimonio dell’ente ritenuto necessaria una verifica della sicurezza e una valutazione economica dell’immobile e del costo degli interventi necessari per la messa in sicurezza, l’ente ritiene necessario procedere allo svolgimento di attività volte all’esecuzione di indagini tecniche e di valutazioni estimative.

In tale contesto, il Comune chiede *“Se, ai fini di una prudentiale acquisizione gratuita di un immobile al patrimonio dell’Ente, sia conforme ai principi amministrativo-contabili e di sana gestione finanziaria, l’utilizzo di risorse pubbliche comunali, anteriormente al perfezionamento dell’atto traslativo del bene, per l’affidamento di indagini preliminari, verifiche statiche, attività tecniche specialistiche e valutazioni economico-patrimoniali e storiche sul predetto immobile dichiarato di interesse pubblico dal Consiglio comunale e già oggetto di ordinanze sindacali di messa in sicurezza parzialmente ottemperate dal privato”*.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, si osserva che:

- il Comune di Cotronei ha formulato la richiesta di parere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 1/2026;
- la richiesta non riguarda l’attuazione del PNRR o del PNC;
- non viene proposta una soluzione.

Al fine di inquadrare il parere richiesto nell’ambito della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, occorre considerare che la recente L. n. 1/2026 è

intervenuta, tra l'altro, su tale funzione consultiva, disponendo all'art. 2 c. 1: *“La Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Regioni...”*.

Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, *“deve... ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri “su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”, ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale “nuovo paradigma della funzione consultiva”, l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/“speciale” effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di “Grundnorm” della funzione consultiva”*.

Pertanto, la richiesta di parere sarà esaminata alla luce della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex L. n. 131/2003, così come integrata dalla L. n. 1/2026, che ha introdotto l'apparato regolatorio di cui all'art. 2.

2. La richiesta di parere ha ad oggetto la possibilità di utilizzare risorse pubbliche per l'espletamento di verifiche preliminari all'accettazione della donazione di

immobile, che nel corso del tempo è stato oggetto di ordinanze di messa in sicurezza inottemperate.

3. Tanto premesso, occorre verificare l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene dal sindaco investito della qualità di legale rappresentante del Comune (ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000) ed è pertanto ammissibile.

Con riferimento all'ammissibilità oggettiva, si osserva che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono investite di una funzione consultiva circoscritta entro rigorosi limiti oggettivi.

La perimetrazione della funzione consultiva è definita sotto il profilo: della materia, circoscritta esclusivamente alla contabilità pubblica; della non interferenza con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti (cd. interferenza interna) e con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (cd. interferenza esterna); della generalità e astrattezza; dell'estraneità ad atti gestionali specifici da adottarsi da parte delle amministrazioni.

Nel caso specifico, il collegio ritiene la richiesta inammissibile, per una pluralità di profili.

Quanto alla riconducibilità alla materia della "contabilità pubblica", la stessa è stata delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/2010 e nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

In particolare, le Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 54/2010 hanno specificato che, *"ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica... limitatamente... alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio"*.

Nel caso in esame, la richiesta di parere sull'iniziativa che il Comune intende adottare (affidamento di indagini preliminari all'accettazione della donazione), pur implicando l'utilizzo di risorse pubbliche e dunque riflessi sulle contabilità, non risulta finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, quanto piuttosto ad ottenere indicazioni sull'attività gestionale da porre in essere.

Inoltre, la risposta sollecitata in sede consultiva non può essere resa astraendo dal caso concreto e dai suoi elementi specifici; ciò con riferimento, ad esempio, all'avvenuta o meno esecuzione in danno delle riferite ordinanze contingibili e urgenti, agli specifici elementi oggetto delle prospettate indagini e valutazioni, alla possibilità di ricorrere a professionalità interne già in servizio, all'incidenza degli oneri da assumere rispetto alle risorse disponibili.

In tale contesto, la funzione consultiva si risolverebbe in co-amministrazione.

Per tali ragioni, la richiesta di parere è ritenuta inammissibile.

*

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

di dichiarare l'inammissibilità oggettiva del parere richiesto dal Comune di Cotronei.

ORDINA

la trasmissione della presente delibera, a cura della segreteria, al Comune di Cotronei.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Il Magistrato Relatore

Lucio GRAVAGNUOLO



LUCIO GRAVAGNUOLO
03.07.2026 12:32:24
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Manuela Giacobbe



MANUELA GIACOBBE
03.07.2026 15:26:15
GMT+02:00

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI



FABRIZIO CARRARINI
03.07.2026 14:55:20
GMT+02:00